

DECRETO 3 novembre 2023.

**Determinazione dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza per la valutazione dell'entità e la variabilità delle esposizioni a radiazioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente.**

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 «che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom»;

Visto il decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi con il concorso dell'Istituto superiore di sanità e delle società scientifiche siano definiti i dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare le entità e variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati complessivi dell'attività sanitaria in loro possesso e che le valutazioni dovranno essere effettuate secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection 154» o documenti successivi, secondo lo schema indicato nel presente decreto»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «le valutazioni di cui al comma 4 e i dati di cui al comma 3

dell'art. 168, vengono inviati dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al Ministero della salute entro quattro anni dalla data di applicazione del presente decreto, e successivamente ogni quattro anni, ai fini di una valutazione complessiva, anche a scopo epidemiologico, da effettuarsi avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità»;

Visto, in particolare, l'art. 2 dell'allegato XXIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che si applica nelle more dell'emanazione di detto decreto, relativamente alle attività di radiodiagnostica e di medicina nucleare e che stabilisce che la trasmissione dei dati di cui al comma 3 dell'art. 168 alla regione o alla provincia autonoma dovrà prevedere per ciascun esame contemplato dal nomenclatore nazionale: il relativo codice e il numero di prestazioni erogate, il valore mediamente rilevato e la sua dispersione in termini di intervallo interquartile, elaborato per fasce di età e per genere;

Tenuto conto degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia disponibili, e in particolare:

della pubblicazione della Commissione europea «*Radiation Protection 154: European Guidance on Estimating Population Doses from Medical X-Ray Procedures*», 2008;

della pubblicazione della Commissione europea «*Radiation Protection 180 parte 2: "Medical exposure of the european population"*»;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 aprile 2014, recante «Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la nota di protocollo n. 0017770-08/06/2023-DG-PRE-MDS-P dell'8 giugno 2023, con la quale il Ministero della salute, direzione generale della prevenzione sanitaria, ha richiesto il concorso dell'Istituto superiore di sanità e delle società scientifiche di settore;

Viste le note di protocollo n. 0018823-16/06/2023-DG-PRE-MDS-A del 16 giugno 2023, e protocollo n. 0020074-27/06/2023-DGPRE-MDS-A del 27 giugno 2023, con le quali sono state ricevute le osservazioni delle società scientifiche;

Vista la nota protocollo n. AOO-ISS-23/06/2023-0029953 del 23 giugno 2023 con la quale sono state trasmesse le osservazioni dell'ISS;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023 (Rep. Atti 215/CSR);



Decreta:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 168, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato «decreto legislativo», i dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza nonché lo schema per la valutazione dell'entità e della variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, con le seguenti finalità:

1. valutare le entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico, osservandone l'andamento nel tempo e le eventuali variazioni a livello delle singole regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in termini di numero e tipologie di indagini effettuate e della dose impartita;

2. promuovere la realizzazione di *audit* clinici;

3. effettuare una valutazione complessiva dei dati anche a scopo epidemiologico.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell'applicazione del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

1. «indagine radiodiagnostica»: una o una serie di esposizioni a radiazioni ionizzanti di una regione anatomica, organo o insieme di organi che utilizza una singola modalità di esposizione o una modalità ibrida necessaria per rispondere ad uno specifico quesito clinico;

2. «procedura diagnostica o interventistica»: l'insieme di tutte le indagini diagnostiche o interventistiche che utilizzano una data modalità di esposizione;

3. «periodo di riferimento»: periodo al quale si riferisce l'elaborazione dei dati;

4. «scarto interquartile»: differenza tra primo e terzo quartile;

5. «indicatori dosimetrici»: grandezze, definite per ogni tipologia di attrezzatura radiologica o procedura diagnostica, misurabili direttamente in aria o in fantoccio secondo procedure stabilite da linee guida internazionali; per gli esami di diagnostica medico-nucleare il radiofarmaco somministrato e la relativa attività;

6. «prodotto dose area (DAP)»: indicatore dosimetrico che rappresenta il prodotto tra la dose in aria ad una determinata distanza dal fuoco e l'area sottesa dal fascio di radiazione a questa stessa distanza;

7. «prodotto dose lunghezza (DLP)»: indicatore dosimetrico utilizzato in TC che rappresenta il prodotto tra l'indice di dose TC volumetrico e la lunghezza di scansione;

8. «dose ghiandola media (DGM)»: dose media assorbita dal tessuto ghiandola mammario.

Art. 3.

*Categorie e sotto-categorie di procedure*

1. Ai fini del presente decreto, le procedure diagnostiche e interventistiche sono raggruppate all'interno delle seguenti categorie di procedure:

a) procedure radiografiche tradizionali dirette e con mezzo di contrasto;

b) procedure mammografiche;

c) procedure fluoroscopiche;

d) procedure TC;

e) procedure di radiologia interventistica vascolare ed extravascolare;

f) procedure di medicina nucleare convenzionale, di *imaging* SPECT, di *imaging* PET e di *imaging* ibrido;

g) procedure nell'ambito dell'attività di radiodiagnostica complementare.

2. Per ogni categoria di procedure di cui al comma 1 si definiscono delle sotto-categorie di procedure rappresentative di uno specifico distretto anatomico per le procedure radiografiche, TC, di medicina nucleare e di specifiche procedure per la radiologia interventistica e per le attività di radiodiagnostica complementare.


Tali sotto-categorie sono definite in considerazione delle indicazioni del documento della commissione europea «*Radiation Protection 154*» e dell'attuale panorama nazionale. Nello specifico:

1. le procedure radiografiche tradizionali devono includere le radiografie del distretto: del cranio; del torace; dell'addome; del rachide; del bacino, degli arti, delle articolazioni e la densitometria ossea (DEXA); le radiografie dentali ad esclusione degli esami radiografici endorali;

2. le procedure mammografiche devono includere le mammografie digitali, le mammografie in modalità tomografica e le mammografie effettuate con somministrazione del mezzo di contrasto;

3. le procedure fluoroscopiche devono includere tutte le attività di radio-fluoroscopia per gli apparati digerente e urogenitale;

4. le procedure TC con e senza mezzo di contrasto devono includere le TC del distretto: del cranio; del collo; del torace; dell'addome-pelvi; del rachide; *total body* (intese come la combinazione di almeno 3 distretti anatomici tra il torace, l'addome, la pelvi e il cranio), degli arti e delle articolazioni (intese come TC e angio-TC) e TC *Cone Beam*;



5. le procedure di radiologia interventistica devono includere: le embolizzazioni; le angioplastiche e le dilatazioni transluminali; le procedure di fibrinolisi e trombectomia meccanica; il posizionamento di endoprotesi (*stent graft*), le procedure di cateterismo vascolare inclusi gli *shunt* porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS); la chemioembolizzazione e i trattamenti termo-ablativi; le procedure interventistiche sulla colonna vertebrale (vertebro-plastiche, cifo-plastiche ecc.); i drenaggi percutanei; le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia; altre procedure di radiologia interventistica;

6. le procedure di medicina nucleare convenzionale, di *imaging* SPECT, *imaging* PET e di *imaging* ibrido devono includere: le scintigrafie cerebrali e del distretto della testa; le scintigrafie del distretto tiroideo; le scintigrafie cardiache; le scintigrafie inerenti all'apparato digerente; le scintigrafie del distretto epatico, renale e surrenalico; le scintigrafie polmonari; le scintigrafie ossee; altre scintigrafie; le indagini PET e PET/TC: dell'area cerebrale; del miocardio; *total body*; le indagini PET/RM;

7. le procedure nell'ambito dell'attività radiodiagnostica complementare devono includere tutte le procedure chirurgiche; vascolari e cardiologiche; odontoiatriche; gastroenterologiche; altre procedure eseguite in sala operatoria o in sale dedicate.

3. Nell'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, viene indicata la corrispondenza tra le sotto-categorie di procedure definite al comma 2 e le relative prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale elencate nell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. In particolare, per le sotto-categorie di procedure di radiologia interventistica è indicata la corrispondenza con le procedure e i relativi codici ICD-9-CM, riportate nei quaderni del Ministero della salute n. 12 del 2011 «Criteri di appropriatezza clinica, strutturale e tecnologica di radiologia interventistica».

4. Devono considerarsi altresì oggetto del presente decreto, tutte le prestazioni diagnostiche, interventistiche e in attività complementari eseguite in regime di ricovero, ma assimilabili per terminologia ed equivalenza di protocollo alle sotto-categorie elencate nel comma 2. Inoltre devono essere considerate anche quelle procedure non codificate nei quaderni della salute o nel nomenclatore nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, come la tomosintesi mammaria e la mammografia digitale effettuata con mezzo di contrasto.

5. La definizione delle sotto-categorie di procedure non deve intendersi a scopo di rimborso delle prestazioni e quindi è svincolata dal tariffario nazionale e dai tariffari regionali.

#### Art. 4.

##### *Definizione dei dati*

1. I dati di cui all'art. 168, comma 3, del decreto legislativo, per le categorie di procedure di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, sono individuati nei seguenti indicatori dosimetrici specifici:

1. Per le categorie di procedure radiografiche, il DAP totale, riferito alla somma di tutte le eventuali proiezioni eseguite nell'indagine radiodiagnostica, espresso in Gy x cm<sup>2</sup>.

2. Per le categorie di procedure mammografiche, la dose ghiandola media dell'intera indagine radiodiagnostica espressa in mGy per singola mammella.

3. Per le categorie di procedure fluoroscopiche e di radiologia interventistica, il DAP totale, riferito all'intera procedura diagnostica o interventistica, espresso in Gy x cm<sup>2</sup>.

4. Per le categorie di procedure TC, il DLP totale espresso in mGy x cm.

5. Per le categorie di procedure di medicina nucleare convenzionale, di *imaging* SPECT, di *imaging* PET e di *imaging* ibrido, il radiofarmaco somministrato e il valore dell'attività somministrata espressa in MBq, in aggiunta il DLP totale espresso in mGy x cm per l'*imaging* ibrido eseguito con TC.

6. Per le categorie di procedure nell'ambito dell'attività radiodiagnostica complementare, il DAP espresso in Gy x cm<sup>2</sup>.

2. I dati di cui al comma 1 sono dati aggregati e privi di identificazione della persona a cui si riferiscono, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del 2003 in materia di codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

#### Art. 5.

##### *Elaborazione dei dati da parte degli esercenti*

1. Per ognuna delle sotto-categorie di procedure, dovrà essere indicato il numero complessivo di indagini diagnostiche effettuate e calcolato il valore medio, la mediana, i valori del primo e del terzo quartile e il 95-esimo percentile dei corrispondenti indicatori dosimetrici, il valore medio del peso o dell'indice di massa corporea qualora disponibili, suddivisi per genere anagrafico e secondo le seguenti fasce di età:

Adulta:

16 < età ≤ 60

età > 60



Pediatria:

0 < età ≤ 1

1 < età ≤ 5

5 < età ≤ 10

10 < età ≤ 16

2. Le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza annuale per le sole sotto-categorie di procedure definite nell'art. 3, comma 2, punto 5 (procedure di radiologia interventistica) e riferite ad ogni singola apparecchiatura.

3. Per tutte le sotto-categorie di procedure non incluse nel comma 2, le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza quadriennale, riferite ad ogni singola apparecchiatura e in caso di sostituzione dell'apparecchiatura nel periodo di riferimento (quadriennio).

#### Art. 6.

##### *Valutazione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome*

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare l'entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati di cui all'art. 5.

2. A partire dal valore mediano dell'indicatore dosimetrico, e considerando i dati a disposizione trasmessi dagli esercenti secondo le tempistiche indicate nell'art. 7, comma 2, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono valutare la dose efficace secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection-154» e «Radiation Protection-180» e successivi aggiornamenti.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano l'entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico per ogni provincia, calcolando, nel periodo di riferimento e per ciascuna sotto-categoria, il numero totale di indagini diagnostiche effettuate dai singoli esercenti, la media pesata sul numero di indagini diagnostiche dello scarto interquartile, del 95-esimo percentile e della mediana dei corrispondenti indicatori dosimetrici, suddivisi per genere anagrafico e secondo le fasce di età definite nell'art. 5, comma 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano inoltre, nel periodo di riferimento, il numero totale degli abitanti.

#### Art. 7.

##### *Modalità di raccolta e trasmissione dei dati*

1. Le informazioni di interesse e da trasmettere ai sensi del presente decreto sono riportate nell'allegato II, che ne costituisce parte integrante, e sono organizzate in tre sezioni:

a) informazioni di carattere generale dell'esercente;

b) informazioni di carattere generale delle apparecchiature;

c) informazioni per il rilevamento dosimetrico.

2. Gli esercenti delle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate sono tenuti a trasmettere i dati, riportati nell'allegato II alla regione o alla provincia autonoma di competenza con le seguenti tempistiche:

a) entro sei mesi dalla comunicazione di cui al comma 4, devono essere inviati i dati relativi alle indagini radiodiagnostiche, effettuate nell'anno 2023, delle seguenti sotto-categorie di procedure:

TC del distretto del cranio (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.03);

TC del distretto del torace (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.41);

TC del distretto dell'addome-pelvi (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 88.01.06);

mammografia digitale (riferendosi al solo codice del nomenclatore 87.37.1).

b) entro il 31 dicembre 2027 devono essere inviati i dati relativi alle seguenti sotto-categorie di procedure e per tutte le corrispondenti prestazioni indicate nell'allegato I:

TC del distretto del cranio;

TC del distretto del torace;

TC del distretto dell'addome-pelvi;

TC del distretto del rachide;

TC *total body*;

TC *Cone Beam*;

TC degli arti e articolazioni;

mammografie digitali;

procedure di radiologia interventistica (le embolizzazioni, le angioplastiche e le dilatazioni transluminari, le procedure di fibrinolisi e di trombectomia meccanica, il posizionamento di endoprotesi (*stent graft*), di cateterismo vascolare inclusi gli *shunt* porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS), di chemioembolizzazione - i trattamenti termo-ablativi, le procedure interventistiche sulla colonna vertebrale, i drenaggi percutanei, e le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia e altre procedure;

scintigrafia ossea;


scintigrafie del distretto tiroideo;

scintigrafie polmonari;

PET/TC *total body*.

c) Entro il 31 dicembre del 2031 e successivamente con cadenza quadriennale devono essere inviati i dati relativi a tutte le sotto-categorie di procedure.

I dati relativi alle informazioni di carattere generale e alle informazioni per il rilevamento dosimetrico per le apparecchiature devono riferirsi alle sole apparecchiature



per cui sono trasmessi i dati ai sensi del presente decreto e con le tempistiche sopra indicate.

3. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al successivo comma 4, ai sensi del comma 6 dell'art. 168 del decreto legislativo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute le valutazioni di cui all'art. 6 del presente decreto e successivamente ogni quattro anni con riferimento ai corrispondenti quadrienni.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione possono avvalersi, anche mediante riuso ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle soluzioni tecnologiche a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati, ovvero utilizzare l'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute già attiva per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate da estendere alla registrazione dei dati di cui all'allegato II. Il Ministero della salute rende operativa l'estensione dell'infrastruttura tecnologica per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

#### Art. 8.

##### *Ottimizzazione*

1. L'accuratezza e la validità dei dati di cui all'art. 5, comma 1 devono essere garantiti attraverso documentati e adeguati programmi di garanzia della qualità ai quali provvede il responsabile di impianto radiologico e lo specialista in fisica medica secondo le modalità definite nell'art. 163 del decreto legislativo.

2. L'esercente, con i professionisti di cui all'art. 168, comma 1 del decreto legislativo, ciascuno per le proprie responsabilità, come definite nel decreto legislativo, organizza le attività della radiologia diagnostica e interventistica e della medicina nucleare, affinché sia garantita la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati.

#### Art. 9.

##### *Aggiornamento*

1. Al fine di assicurare il monitoraggio della qualità e completezza dei dati come richiesti dal presente decreto e per garantire il continuo aggiornamento nel rispetto dello stato dell'arte degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia, è istituito presso il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, apposito gruppo di lavoro, composto anche da rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dall'Istituto superiore di sanità.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 può individuare ulteriori modalità di trasmissione dei dati, sulla base dell'aggiornamento tecnologico delle strutture sanitarie e delle regioni o Province autonome di Trento e Bolzano, fornire ulteriori indicazioni sulla elaborazione dei dati di cui all'art. 5 e sulle valutazioni di cui all'art. 6, modificare l'elenco delle sotto-categorie di procedure sulla base di eventuali aggiornamenti del nomenclatore delle prestazioni nazionali di assistenza specialistica ambulatoriale o del quaderno della salute n. 12 del 2011.

3. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono dovuti compensi, emolumenti, comunque denominati, né rimborsi spese a carico del Ministero della salute.

#### Art. 10.

##### *Ritardi, inadempienze e disposizioni finanziarie*

1. Il conferimento dei dati come definiti nel presente decreto e nei termini previsti dall'art. 7 è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli esercenti ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 11.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2023


*Il Ministro:* SCHILLACI

*Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2023*


*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2961*



Categorie di procedure	Sotto-categorie di procedure	Codice e descrizione prestazioni - Nomenclatore nazionale (2017)
<p>ALLEGATO I - CORRELAZIONE TRA CATEGORIE E SOTTO-CATEGORIE DI PROCEDURE RADIOLOGICHE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E MEDICINA NUCLEARE DEL NOMENCLATORE NAZIONALE DEL 2017</p>	<p>87.05 - DEXCICTOSTEROGRAFIA                      87.06.1 - RX GHANDOLE SALIVARI CON MDC. STUDIO MONOLATERALE. Includo: esame diretto                      87.09.1 - RX DEI TESSUTI MOLLI DELLA FACCIA, DEL CAPO E DEL COLLO. Esame diretto di: laringe, l'infaringe, ghiandole salivari                      87.12.1 - TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO. Per cefalometria ortodontica                      87.16.3 - STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE. Includo: esame diretto ed eventuale stratigrafia dinamica                      87.16.4 - STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE BILATERALE. Includo: esame diretto ed eventuale stratigrafia dinamica                      87.16.6 - RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE                      87.16.7 - RX EMIMANDIBOLA                      87.17.3 - CONTOUR RADIOLOGICO DI DERIVAZIONI LIQUORALI D                      87.17.4 - RX STANDARD DEL CRANIO. Studio in anteroposteriore, latero-laterale e occipito-naso-mento                      87.18 - FARINGOGRAFIA. Includo: esame diretto                      87.43.1 - RX DEL TRATTO FARINGO-CRICO-ESOFAGEO-CARDIALE. Studio funzionale della via digestiva superiore, con MDC baritato o idrosolubile. Includo: videoregistrazione                      87.43.3 - RX DELLO SCHELETRO COSTALE BILATERALE. Studio panoramico dello scheletro toracico. Escluso: colonna vertebrale                      87.43.4 - RX DELLO SCHELETRO COSTALE MONOLATERALE                      87.43.5 - RX DELLA CLAVICOLA                      87.44.1 - RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteriore e latero-laterale                      88.21.1 - RX DELLO STRETTO TORACICO SUPERIORE - STUDIO DELLA CLAVICOLA E DELL'ARTICOLAZIONE STERNOCLAVARE                      87.61 - RX COMPLETA DEL TUBO DIGERENTE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE                      87.62 - RX DEL TRATTO GASTROINTESTINALE SUPERIORE CON MDC SINGOLO BARITATO O IDROSOLUBILE. Studio seriato delle prime vie del tubo digerente (esofago stomaco e duodeno)                      87.62.1 - RX DELL'ESOFAGO CON MDC SINGOLO                      87.62.2 - RX DELL'ESOFAGO CON DOPPIO CONTRASTO. Non associabile a Rx dell'esofago, stomaco e duodeno con doppio MDC (87.62.3)                      87.62.3 - RX DELL'ESOFAGO, STOMACO E DUODENO CON DOPPIO MDC. Non associabile a: RX DELL'ESOFAGO CON DOPPIO CONTRASTO (87.62.2)                      87.63 - STUDIO SERIATO DELL'INTESTINO TENUE CON SINGOLO CONTRASTO                      87.64.1 - TEMPO DI TRANSITO INTESTINALE                      87.65.1 - CLISMA OPACO SEMPLICE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE                      87.65.2 - CLISMA DEL COLON CON DOPPIO CONTRASTO                      87.65.3 - CLISMA DEL TENUE CON DOPPIO CONTRASTO (ton enterocliisi)                      87.69.2 - ANGIORAMMIA COLICO PER ATRESIA ANORETTALE                      88.19 - RX DIRETTA DELL'ADDOME [RX DELL'ADDOME] [RX APPARATO URINARIO A VUOTO]                      87.22 - RX DELLA COLONNA CERVICALE. Includo: studio dinamico                      87.23 - RX DELLA COLONNA DORSALE. Includo: studio dinamico                      87.23.6 - RX MORFOMETRIA VERTEBRALE DORSALE. Valutazione delle altezze dei somi vertebrali su radiografia in LI della colonna per definizione quantitativa di frattura benigna osteoporotica, con tecnica radiologica o DXA                      87.24 - RX DELLA COLONNA LOMBOACRALE. Includo: studio dinamico                      87.24.6 - RX STANDARD SACROCCIGE. Non associabile a RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBARE (87.24.7)                      87.24.7 - RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBARE. Valutazione delle altezze dei somi vertebrali su radiografia in LI della colonna per definizione quantitativa di frattura benigna osteoporotica, con tecnica radiologica o DXA. Non associabile a Rx standard sacroccigie (87.24.6)                      87.29 - RX COMPLETA DELLA COLONNA E DEL BACINO SOTTO CARICO. Non associabile a RX STANDARD SACROCCIGIE (87.24.6); RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBARE (87.24.7)                      88.26.1 - RX DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE                      88.26.2 - RX DELL'ANCA                      88.21.2 - RX DELLA SPALLA                      88.21.3 - RX DEL BRACCIO                      88.22.1 - RX DEL GOMITO                      88.22.2 - RX DELL'AVAMBRACCIO                      88.23.1 - RX DEL POLSO                      88.23.2 - RX DELLA MANO comprese le dita                      88.27.1 - RX DEL FEMORE                      88.27.2 - RX DEL GINOCCHIO                      88.27.3 - RX DELLA GAMBA                      88.28.1 - RX DELLA CAVIGLIA                      88.28.2 - RX DEL PIEDE (CALCANEO) comprese le dita                      88.28.3 - RX COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO                      88.28.3 - STUDIO ARTICOLARE DINAMICO SOTTO STRESS E/O SOTTOCARICO. Per singola articolazione periferica                      88.31 - RX DELLO SCHELETRO IN TUTTO (RX scheletro per patologia sistemica)                      88.31.1 - RX COMPLETA DELL'ATTANTE                      88.33.1 - STUDIO DELL'ETA' OSSEA                      88.99.3 - DENSIOMETRIA OSSEA. DXA TOTAL BODY                      88.99.4 - DENSIOMETRIA OSSEA. DXA SPINALE                      88.99.5 - DENSIOMETRIA OSSEA. DXA MANO                      88.99.6 - DENSIOMETRIA OSSEA. DXA ULTRADISTALE                      88.99.8 - DENSIOMETRIA OSSEA. DXA ULTRADISTALE                      87.11.2 - RX CON OCCLUSALE DELLE ARCADE DENTARIE. Due arcade: superiore e inferiore                      87.11.3 - ORTOPANORAMICA DELLE ARCADE DENTARIE. Arcade dentarie complete superiore e inferiore [OPT].                      87.35 - GALATTOGRAFIA (DUTTOGRAFIA, DUTTOGALATTOGRAFIA) MONOLATERALE                      87.37.1 - MAMMOGRAFIA BILATERALE                      87.37.2 - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE                      - TOMOSINTESI                      - MAMMOGRAFIA DIGITALE EFFETTUATE CON SOMMINISTRAZIONE DEL MEZZO DI CONTRASTO</p>	
<p>Radiografie distretto cranio</p>		
<p>Radiografie distretto del torace</p>		
<p>Radiografie distretto dell'addome</p>		
<p>Procedure radiografiche</p>	<p>Radiografie del rachide</p>	
<p>Radiografie del bacino, degli arti, delle articolazioni e densitometria ossea</p>		
<p>Radiografie dentali</p>		
<p>Procedure Mammografiche</p>	<p>Mammografie digitali</p>	




<p>Procedure fluoroscopiche per gli apparati digerente e urogenitale</p>	<p>87.54.1 - COLANGIOGRAFIA TRANSCATETERE. Incluso: esame diretto                  87.69.3 - DEFECOGRAFIA                  87.69.4 - ENTEROCOPICOSTIDEOFECOGRAFIA                  87.73 - UROGRAFIA ENDOVENOSA. Incluso: esame diretto, cistografia ed eventuale tomografia renale                  87.74.1 - PIELOGRAFIA RETROGRADA MONOLATERALE. Incluso: esame diretto                  87.74.2 - PIELOGRAFIA RETROGRADA BILATERALE. Incluso: esame diretto                  87.75.1 - PIELOGRAFIA TRANSPLEUOSTOMICA MONOLATERALE. Incluso: esame diretto                  87.76 - CISTOURTROGRAFIA RETROGRADA E MINZIONALE                  87.76.1 - CISTOURTROGRAFIA MINZIONALE                  87.79.1 - URETROGRAFIA RETROGRADA                  87.79.2 - ESAME UROVIDEOINAMICO (RX)                  87.83 - ISTEROSALPINGOGRAFIA. Incluso: esame diretto Diagnostica per immagini Osteitricia e ginecologiz                  88.03.2 - FISTOLOGRAFIA                  88.65.2 - FLEBOGRAFIA RENALE                  88.65.4 - FLEBOGRAFIA SPERMATICA                  87.03 - TC CRANIO CERVICALE. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Chite (87.03.C)                  87.03.1 - TC CANUO-ENCEFALO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC (87.03.B) e TC Chite con e senza MDC (87.03.D)                  87.03.2 - TC MASSICCIO FACIALE (mascellare, mandibolare, seni paranasali, etmoidi, articolazioni temporo-mandibolari)                  87.03.3 - TC MASSICCIO FACIALE SENZA E CON MDC (mascellare, mandibolare, seni paranasali, etmoidi, articolazioni temporo-mandibolari)                  87.03.5 - TC DELL' ORECCHIO (orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare)                  87.03.6 - TC DELL' ORECCHIO SENZA E CON MDC (orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare)                  87.03.9 - TC DELLE GHIANDOLE SALIVARI (SCALLO TC)                  87.03.A - TC SELLA TURCICA (studio selettivo)                  87.03.B - TC DELLA SELLA TURCICA SENZA E CON MDC (studio selettivo)                  87.03.C - TC ORBITTE (studio selettivo)                  87.03.D - TC ORBITTE SENZA E CON MDC (studio selettivo)                  88.41.1 - ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI. Non associabile a ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI] (88.41.2) e ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI] (88.41.3).                  87.03.8 - TC DEL COLLO (ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale)                  88.41.2 - ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI]. Non associabile a ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI (88.41.1) e ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI] (88.41.3).                  88.41.3 - ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI]. Non associabile a 88.41.1 e 88.41.2</p>
<p>TC distretto del cranio</p>	<p>87.41 - TC DEL TORACE (polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino)                  87.41.1 - TC DEL TORACE SENZA E CON MDC (polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino)                  87.42.4 - TC CUORE. Non associabile a TC del cuore senza e con mdc (87.42.5) Diagnostica per immagini                  87.42.5 - TC DEL CUORE SENZA E CON MDC. Non associabile a TC del cuore (87.42.4) e TC coronarografia (87.42.6)                  87.42.6 - TC CORONAROGRAFIA. Non associabile a TC del cuore senza e con mdc (87.42.5)                  88.43 - ANGIO TC DEL CIRCOLO POLMONARE                  88.44.1 - ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA. Non associabile a ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE (88.47.1) e ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.2).                  88.01.1 - TC DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, grandi vasi addominali, reni e surren                  88.01.2 - TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, grandi vasi addominali, reni e surren                  88.01.3 - TC DELL' ADDOME INFERIORE. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi                  88.01.4 - TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi                  88.01.5 - TC DELL' ADDOME COMPLETO                  88.01.6 - TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC                  88.01.7 - TC FEGATO MULTIFASICA. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2)</p>
<p>TC distretto del torace</p>	<p>88.01.8 - TC (CLISMA TC) TENUE (con enterocisti). Incluso: eventuale studio dell'addome extraintestinale. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2)                  88.01.9 - TC COLON. Incluso: eventuale studio dell'addome extraintestinale e Colonoscopia virtuale. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2) e TC DELL' ADDOME INFERIORE (88.01.3). TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.4). TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC                  88.02.1 - TC UROGRAFIA. Incluso: eventuale studio dell'addome extraintestinale. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2) e TC DELL' ADDOME INFERIORE (88.01.3). TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.4)                  88.45 - ANGIO TC DELLE ARTERIE RENALI. Non associabile a ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTERIE RENALI (88.45.1)                  88.45.1 - ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTERIE RENALI. Non associabile a ANGIO TC DELLE ARTERIE RENALI (88.45) e ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.1)                  88.47.1 - ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE. Non associabile a ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA (88.44.1) e ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.2).                  88.47.2 - ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE. Non associabile a ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA (88.44.1) e ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE (88.47.1).                  88.47.3 - ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTI INFERIORI. Non associabile a ANGIO TC (ARTERIOSA E 88.47.3 VENOSA) DEGLI ARTI INFERIORI (88.48.1) e ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE (88.47.1).                  88.38.5 - TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE</p>
<p>TC distretto dell'addome-pelvi</p>	<p>88.38.A - TC DEL BACINO E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. Incluso: eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a TC DEL COLLO (87.03.7) e TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9)                  88.38.B - TC DEL BACINO E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. Incluso: eventuale valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a TC DEL TORACE SENZA E CON MDC (87.41.1). TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9)                  88.38.D - TC DEL BACINO E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a TC DEL COLLO SENZA E CON MDC (87.03.8) e TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9)                  88.38.F - TC DEL BACINO E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2). TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.4). TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.6) e ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE (88.47.1)</p>
<p>TC distretto del rachide</p>	<p>88.38.9 - TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA. Almeno tre distretti anatomici                  88.38.8 - ARTRO TC. Spalla o gomito o ginocchio                  88.38.G - TC DELLA SPALLA. Non associabile a TC DEL BRACCIO (88.38.H) e TC DI SPALLA E BRACCIO (88.38.N)                  88.38.H - TC DEL BRACCIO. Non associabile a TC DELLA SPALLA (88.38.G) e TC DI SPALLA E BRACCIO (88.38.N)                  88.38.J - TC DEL GOMITO. Non associabile a TC DELL'AVAMBRACCIO (88.38.K) e TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO (88.38.P)                  88.38.K - TC DELL'AVAMBRACCIO. Non associabile a TC DEL GOMITO (88.38.J) e TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO (88.38.P)</p>
<p>Procedure TC</p>	<p>TC total Body</p>









<p>Altre scintigrafie</p>	<p>92.05.6 - SCINTIGRAFIA DEL MIDOLLO OSSEO GLOBALE CORPOREA. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione                  92.18.8 - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON TRACCANTI IMMUNOLOGICI O RECEPTORALI. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione                  92.16.1 - SCINTIGRAFIA LINFATICA E LINFOGHANDOLARE SEGMENTARIA. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica                  92.16.2 - SCINTIGRAFIA MAMMARIA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA                  92.18.1 - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA O DI FLOGOSI. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione                  92.18.A - SCINTIGRAFIA CON LEUCOCITI RADIOMARCATI. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione                  92.18.B - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON IODIO-131. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione                  92.18.9 - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON IODIO-131 con stimolazione farmacologica (Tireotropina alfa). Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione                  92.19.8 - SCINTIGRAFIA SEGMENTARIA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA O DI FLOGOSI. Non associabile a 92.15.4, 92.16.2, 92.18.1                  92.19.5 - ANGIOSCINTIGRAFIA (ANGIOGRAFIA, VENOGRAFIA RADIOISOTOPICA)                  92.11.A - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CEREBRALE CON ALTRI RADIOFARMACI                  92.05.7 - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET/TC) MICROCARDICA CON FDG                  92.05.C - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET/TC) MICROCARDICA DI PERFUSSIONE CON AMMONIAC                  92.05.D - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET/TC) MICROCARDICA CON ALISINE, PARALISINE, PANTOPUS E DIA-S-IMMOLO: STUDIO QUALITATIVO. Incluso: test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico. Non associabile a 92.18.C                  92.18.C - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) GLOBALE CORPOREA CON FDG                  92.18.D - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) GLOBALE CORPOREA CON ALTRI FARMACI. Incluso: eventuale indagine tomografica PET segmentaria a completamento della prestazione                  TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI CON MACCHINA BRIDA PET/RM (RM senza modalità paramagnetico)</p>
<p>PET e PET/TC dell'area cerebrale</p>	<p>92.11.A - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CEREBRALE CON ALTRI RADIOFARMACI</p>
<p>PET e PET/TC del miocardio</p>	<p>92.05.7 - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET/TC) MICROCARDICA CON FDG                  92.05.C - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET/TC) MICROCARDICA DI PERFUSSIONE CON AMMONIAC                  92.05.D - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET/TC) MICROCARDICA CON ALISINE, PARALISINE, PANTOPUS E DIA-S-IMMOLO: STUDIO QUALITATIVO. Incluso: test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico. Non associabile a 92.18.C</p>
<p>PET e PET/TC total body</p>	<p>92.18.C - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) GLOBALE CORPOREA CON FDG                  92.18.D - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) GLOBALE CORPOREA CON ALTRI FARMACI. Incluso: eventuale indagine tomografica PET segmentaria a completamento della prestazione</p>
<p>PET/RM</p>	<p>TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI CON MACCHINA BRIDA PET/RM (RM senza modalità paramagnetico)</p>
<p>Embolizzazioni</p>	<p><b>CORRELAZIONE TRA CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE DI PROCEDURE DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E PRESTAZIONI DEI QUADERNI DEL MINISTERO SALUTE</b></p> <p>39.79 - EMBOLIZZAZIONE ENDOARTERIOSA ADDOMINALE                  39.71 - EMBOLIZZAZIONE ANEURISMA ADDOMINALE                  39.72 - EMBOLIZZAZIONE MALFORMAZIONE A.V.                  39.72 - EMBOLIZZAZIONE ANEURISMA CEREBRALE                  39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTERIE BRONCHIALI                  39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTERIE POLMONARI                  39.79 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLE A. V. POLMONARI                  44.44 - EMBOLIZZAZIONE SANGUINAMENTO FEGATO -VIE BILIARI- PANCREAS                  44.44 - EMBOLIZZAZIONE ARTERIA SPLENICA                  39.79 - EMBOLIZZAZIONE FEGATO ARTERIOSA                  44.44 - EMBOLIZZAZIONE VASI SPLANCNICI                  39.79 - EMBOLIZZAZIONE FEGATO VENOSA                  44.44 - EMBOLIZZAZIONE PORTALE                  44.44 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE RENALE                  39.79 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLE AV RENALI                  44.44 - EMBOLIZZAZIONE VARI CI GASTROESOFAGEE                  39.79 - EMBOLIZZAZIONE VARI CI GASTROESOFAGEE (ENDOVASCOLARE)                  68.29 - EMBOLIZZAZIONE FIBROMA UTERINO                  65.29 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI OVAI                  68.29 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI UTERO                  68.29+99.29 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE APPARATO GENITALE FEM.                  83.98 - EMBOLIZZAZIONE TESSUTI MOLLI                  39.72 - EMBOLIZZAZIONE CAROTIDE ESTERNA                  39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLA A. V. CAROTIDE ESTERNA                  39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLA CAROTIDO-CAVERNOSA                  39.72 - EMBOLIZZAZIONE MENINGIOMA                  39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLA DURALE CEREBRALE                  39.72 - EMBOLIZZAZIONE MALFORMAZIONE A. V. CEREBRALE                  39.72 - EMBOLIZZAZIONE VASCOLARE INTRACRANICA                  39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE SPLANCNOCRANIO                  39.72 - EMBOLIZZAZIONE ANGIOMA SPLANCNOCRANIO                  39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE ENDOCRANIO                  39.79 - EMBOLIZZAZIONE VASI INTRACRANICI                  39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTI SUPERIORI                  39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTI INFERIORI                  39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI CERVICALI                  39.79 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI MIDOLLARI                  39.79 - EMBOLIZZAZIONE MALFORMAZIONI A. V. MIDOLLARI                  39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLE DURALI SPINALI                  63.1+99.29 - SCLEROEMBOLETTAZIONE VARI COCCLE SCROTALE                  65.29+99.29 - SCLEROEMBOLETTAZIONE VARICOCELE SCROTALE                  39.72 - OCCLUSIONE VASI INTRACRANICI                  39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIE DIGESTIVE                  39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIE RENALI                  39.50 - ANGIOPLASTICA VASI SPLANCNICI                  39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA SUCCIAVA                  00.61 - ANGIOPLASTICA ARTERIA VERTEBRALE                  39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ANONIMA                  00.64 - ANGIOPLASTICA ARTERIA BASILARE                  00.62 - ANGIOPLASTICA ARTERIE ESCRANICHE                  00.62 - ANGIOPLASTICA ARTERIE INTRACRANICHE</p>




Angioplastica e dilatazioni transluminali	<p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ARTO SUPERIORE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA FISTOLA DIALITICA</p> <p>00.61 - ANGIOPLASTICA FISTOLA AV CHIRURGICA</p> <p>00.61 - ANGIOPLASTICA ARTERIA CAROTIDE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ILIACA</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA FEMORALE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA POPLITEA</p> <p>00.61 - ANGIOPLASTICA ARTERIA SOTTOGENICOLATA</p> <p>00.61 - ANGIOPLASTICA VENOSA COLLO</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ARTI SUPERIORI</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ARTI INFERIORI</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA TORACE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ADDOME</p> <p>39.59 - RIVASCULARIZZAZIONE PERIFERICA CON DEVICE DI TROMBOASPIRAZIONE</p> <p>39.59 - RIVASCULARIZZAZIONE PERIFERICA CON LASER</p> <p>42.92 - DILATAZIONE STENOSI INTESINALE</p> <p>46.85 - DILATAZIONE STENOSI INTESINALE</p> <p>58.60 - DILATAZIONE LIBRETTA</p> <p>38.91 - POSIZIONAMENTO CATERE PER FIBRINOLISI</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA ARTI INFERIORI</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA ARTI SUPERIORI</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA PULMONARE</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA RENALE</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA VASI SPLANCNICI</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA INTRACRANICA</p> <p>99.19 - FIBRINOLISI ARTERIOSA SUPERSELETTIVA</p> <p>99.10 + 38.91 - FIBRINOLISI ARTERIE CEREBRALI</p> <p>99.10 + 38.93 - FIBRINOLISI VENE CEREBRALI</p> <p>TROMBECTOMIA MECCANICA ARTERIE CEREBRALI</p> <p>39.71 - ENDOPROTESI RICOPERTA AORTA ADDOMINALE</p> <p>39.73 - ENDOPROTESI RICOPERTA AORTA TORACICA</p> <p>39.79 - ENDOPROTESI RICOPERTA ARTERIE PERIFERICHE</p> <p>09.44 - ENDOPROTESI NASOLACRIMALE</p> <p>09.59 - RIMOZIONE ENDOPROTESI NASOLACRIMALE</p> <p>00.45 - ENDOPROTESI VENA CAVA</p> <p>59.8 - ENDOPROTESI URETERALE</p> <p>51.99 - ENDOPROTESI BILIARE PLASTICO</p> <p>51.99 - ENDOPROTESI BILIARE METALLICO</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA RENALE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA MESENTERICA</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA ILIACA</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA FEMORALE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIE PERIFERICHE ARTI INTERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIE PERIFERICHE ARTI SUPERIORI</p> <p>00.64 - ENDOPROTESI ARTERIA VERTEBRALE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA SUCCALVIA</p> <p>00.63 - ENDOPROTESI ARTERIA CAROTIDE</p> <p>00.64 - ENDOPROTESI ARTERIA BASILARE</p> <p>00.65 - ENDOPROTESI ARTERIA INTRACRANICA</p> <p>00.64 - ENDOPROTESI VENOSO COLLO</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ARTI SUPERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ARTI INFERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO TORACE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ADDOME</p> <p>42.99 - ENDOPROTESI METALLICHE ESOFAGEE</p> <p>38.93 - POSIZIONAMENTO CATERE VENOSO CENTRALE</p> <p>39.99 - RECLIPERO CORPO ESTRANEO ENDOVASALE VENOSO</p> <p>39.99 - RECLIPERO CORPO ESTRANEO ENDOVASALE ARTERIOSO</p> <p>39.99 - RECLIPERO CATERE VENOSI E ARTERIOSI</p> <p>86.06 - POSIZIONAMENTO PORTH</p> <p>86.07 - RIMOZIONE PORTH O ALTRO CATERE TUNNELIZZATO</p> <p>38.7 + 88.31 - CAVOGRAFIA CON POSIZ. FILTRO CAVALE</p> <p>39.99 - RIMOZIONE FILTRO CAVALE</p> <p>88.65 + 38.93 - PRELIEVO VENOSO RENALE E CAVALE</p> <p>39.1 - TIPS</p> <p>39.49 - REVISIONE TIPS</p> <p>97.89 - RIMOZIONE CATERE O INTRODUTTORE</p> <p>38.91 - CATERISMO ARTERIOSO</p> <p>38.93 - CATERISMO VENOSO</p>
Fibrinolisi e trombectomia meccanica	<p>99.25 + 50.94 - CHEMIOEMBOLIZZAZIONE HCC (EPATOCARCINOMA)</p> <p>99.25 + 50.94 - CHEMIOEMBOLIZZAZIONE METASTASI EPATICHE</p> <p>50.29 + 38.91 - TRATTAMENTO COMBINATO LESIONI EPATICHE RF E STOP FLOW</p> <p>50.24 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RE LESIONI FEGATO</p> <p>55.39 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI RENE</p>
Il posizionamento di endoprotesi (STENT GRAFT)	<p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIE PERIFERICHE ARTI INTERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIE PERIFERICHE ARTI SUPERIORI</p> <p>00.64 - ENDOPROTESI ARTERIA VERTEBRALE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA SUCCALVIA</p> <p>00.63 - ENDOPROTESI ARTERIA CAROTIDE</p> <p>00.64 - ENDOPROTESI ARTERIA BASILARE</p> <p>00.65 - ENDOPROTESI ARTERIA INTRACRANICA</p> <p>00.64 - ENDOPROTESI VENOSO COLLO</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ARTI SUPERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ARTI INFERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO TORACE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ADDOME</p> <p>42.99 - ENDOPROTESI METALLICHE ESOFAGEE</p> <p>38.93 - POSIZIONAMENTO CATERE VENOSO CENTRALE</p> <p>39.99 - RECLIPERO CORPO ESTRANEO ENDOVASALE VENOSO</p> <p>39.99 - RECLIPERO CORPO ESTRANEO ENDOVASALE ARTERIOSO</p> <p>39.99 - RECLIPERO CATERE VENOSI E ARTERIOSI</p> <p>86.06 - POSIZIONAMENTO PORTH</p> <p>86.07 - RIMOZIONE PORTH O ALTRO CATERE TUNNELIZZATO</p> <p>38.7 + 88.31 - CAVOGRAFIA CON POSIZ. FILTRO CAVALE</p> <p>39.99 - RIMOZIONE FILTRO CAVALE</p> <p>88.65 + 38.93 - PRELIEVO VENOSO RENALE E CAVALE</p> <p>39.1 - TIPS</p> <p>39.49 - REVISIONE TIPS</p> <p>97.89 - RIMOZIONE CATERE O INTRODUTTORE</p> <p>38.91 - CATERISMO ARTERIOSO</p> <p>38.93 - CATERISMO VENOSO</p>
Caterismo vascolare	<p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIE PERIFERICHE ARTI INTERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIE PERIFERICHE ARTI SUPERIORI</p> <p>00.64 - ENDOPROTESI ARTERIA VERTEBRALE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA SUCCALVIA</p> <p>00.63 - ENDOPROTESI ARTERIA CAROTIDE</p> <p>00.64 - ENDOPROTESI ARTERIA BASILARE</p> <p>00.65 - ENDOPROTESI ARTERIA INTRACRANICA</p> <p>00.64 - ENDOPROTESI VENOSO COLLO</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ARTI SUPERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ARTI INFERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO TORACE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ADDOME</p> <p>42.99 - ENDOPROTESI METALLICHE ESOFAGEE</p> <p>38.93 - POSIZIONAMENTO CATERE VENOSO CENTRALE</p> <p>39.99 - RECLIPERO CORPO ESTRANEO ENDOVASALE VENOSO</p> <p>39.99 - RECLIPERO CORPO ESTRANEO ENDOVASALE ARTERIOSO</p> <p>39.99 - RECLIPERO CATERE VENOSI E ARTERIOSI</p> <p>86.06 - POSIZIONAMENTO PORTH</p> <p>86.07 - RIMOZIONE PORTH O ALTRO CATERE TUNNELIZZATO</p> <p>38.7 + 88.31 - CAVOGRAFIA CON POSIZ. FILTRO CAVALE</p> <p>39.99 - RIMOZIONE FILTRO CAVALE</p> <p>88.65 + 38.93 - PRELIEVO VENOSO RENALE E CAVALE</p> <p>39.1 - TIPS</p> <p>39.49 - REVISIONE TIPS</p> <p>97.89 - RIMOZIONE CATERE O INTRODUTTORE</p> <p>38.91 - CATERISMO ARTERIOSO</p> <p>38.93 - CATERISMO VENOSO</p>
Procedure di radiologia interventistica	<p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ARTO SUPERIORE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA FISTOLA DIALITICA</p> <p>00.61 - ANGIOPLASTICA FISTOLA AV CHIRURGICA</p> <p>00.61 - ANGIOPLASTICA ARTERIA CAROTIDE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ILIACA</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA FEMORALE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA POPLITEA</p> <p>00.61 - ANGIOPLASTICA ARTERIA SOTTOGENICOLATA</p> <p>00.61 - ANGIOPLASTICA VENOSA COLLO</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ARTI SUPERIORI</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ARTI INFERIORI</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA TORACE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ADDOME</p> <p>39.59 - RIVASCULARIZZAZIONE PERIFERICA CON DEVICE DI TROMBOASPIRAZIONE</p> <p>39.59 - RIVASCULARIZZAZIONE PERIFERICA CON LASER</p> <p>42.92 - DILATAZIONE STENOSI INTESINALE</p> <p>46.85 - DILATAZIONE STENOSI INTESINALE</p> <p>58.60 - DILATAZIONE LIBRETTA</p> <p>38.91 - POSIZIONAMENTO CATERE PER FIBRINOLISI</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA ARTI INFERIORI</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA ARTI SUPERIORI</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA PULMONARE</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA RENALE</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA VASI SPLANCNICI</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA INTRACRANICA</p> <p>99.19 - FIBRINOLISI ARTERIOSA SUPERSELETTIVA</p> <p>99.10 + 38.91 - FIBRINOLISI ARTERIE CEREBRALI</p> <p>99.10 + 38.93 - FIBRINOLISI VENE CEREBRALI</p> <p>TROMBECTOMIA MECCANICA ARTERIE CEREBRALI</p> <p>39.71 - ENDOPROTESI RICOPERTA AORTA ADDOMINALE</p> <p>39.73 - ENDOPROTESI RICOPERTA AORTA TORACICA</p> <p>39.79 - ENDOPROTESI RICOPERTA ARTERIE PERIFERICHE</p> <p>09.44 - ENDOPROTESI NASOLACRIMALE</p> <p>09.59 - RIMOZIONE ENDOPROTESI NASOLACRIMALE</p> <p>00.45 - ENDOPROTESI VENA CAVA</p> <p>59.8 - ENDOPROTESI URETERALE</p> <p>51.99 - ENDOPROTESI BILIARE PLASTICO</p> <p>51.99 - ENDOPROTESI BILIARE METALLICO</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA RENALE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA MESENTERICA</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA ILIACA</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA FEMORALE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIE PERIFERICHE ARTI INTERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIE PERIFERICHE ARTI SUPERIORI</p> <p>00.64 - ENDOPROTESI ARTERIA VERTEBRALE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA SUCCALVIA</p> <p>00.63 - ENDOPROTESI ARTERIA CAROTIDE</p> <p>00.64 - ENDOPROTESI ARTERIA BASILARE</p> <p>00.65 - ENDOPROTESI ARTERIA INTRACRANICA</p> <p>00.64 - ENDOPROTESI VENOSO COLLO</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ARTI SUPERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ARTI INFERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO TORACE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ADDOME</p> <p>42.99 - ENDOPROTESI METALLICHE ESOFAGEE</p> <p>38.93 - POSIZIONAMENTO CATERE VENOSO CENTRALE</p> <p>39.99 - RECLIPERO CORPO ESTRANEO ENDOVASALE VENOSO</p> <p>39.99 - RECLIPERO CORPO ESTRANEO ENDOVASALE ARTERIOSO</p> <p>39.99 - RECLIPERO CATERE VENOSI E ARTERIOSI</p> <p>86.06 - POSIZIONAMENTO PORTH</p> <p>86.07 - RIMOZIONE PORTH O ALTRO CATERE TUNNELIZZATO</p> <p>38.7 + 88.31 - CAVOGRAFIA CON POSIZ. FILTRO CAVALE</p> <p>39.99 - RIMOZIONE FILTRO CAVALE</p> <p>88.65 + 38.93 - PRELIEVO VENOSO RENALE E CAVALE</p> <p>39.1 - TIPS</p> <p>39.49 - REVISIONE TIPS</p> <p>97.89 - RIMOZIONE CATERE O INTRODUTTORE</p> <p>38.91 - CATERISMO ARTERIOSO</p> <p>38.93 - CATERISMO VENOSO</p>



<p>60.61 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI PROSTATATA          77.60 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI OSSO          32.29+ 87.41 - (TC) TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI POLMONE          50.24 + 99.85 - TERMOABLAZIONE NEOPLASIE EPATICHE          92.29 + 50.94 - RADIOEMBOLIZZAZIONE TUMORI EPATICI          50.94 - ALCOUZZAZIONE PERCUTANEA FEGATO          99.29 + 06.98 - ALCOUZZAZIONE NODULO TIROIDEO          99.29 + 06.99 - ALCOUZZAZIONE NODULO PARATIROIDEO          55.92 + 87.71 - TC ASPIRAZIONE PERCUTANEA CISTI RENALE          55.96 - SCLEROTIZZAZIONE ARTERIE PUDENDE          99.25 - CHEMIOINFUSIONE SCHELETRO          99.25 - CHEMIOINFUSIONE TESSUTI MOLLI          99.25 - CHEMIOINFUSIONE SELETTIVA TUMORI CEREBRALI          38.91 - POSIZIONAMENTO CATERETE PER CHEMIOINFUSIONE          54.91 - POSIZIONAMENTO CATERETE DI DENVER          39.92 - SCLEROSI VENOSA          81.65 - VERTEBROPLASTICA          81.66 - CIFOPLASTICA          77.49 - BIOPSIA OSSA O VERTEBRALE          80.59 - OZONO TERAPIA INTRADISCALE          80.52 - CHEMIONUCLEOLISI          80.59 - NUCLEOTOMIA PERCUTANEA (TC - RX)          87.51 - COLANGIOGRAFIA PERCUTANEA          33.93 - DRENAGGIO ASCESSO POLMONARE          33.93 + 88.73/87.41 - DRENAGGIO ASCESSO POLMONARE ECOGUIDATO/TC          96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO ASCESSO POLMONARE          34.1 - DRENAGGIO ASCESSO MEDIASTINICO          88.73/87.41 - DRENAGGIO ASCESSO MEDIASTINICO ECOGUIDATO/TC          96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO ASCESSO MEDIASTINICO          54.91/88.01 - DRENAGGIO PERCUTANEO ADDOMINALE TC-GUIDATO          54.99 - CONTROLLO DRENAGGIO ADDOMINALE          54.91 - DRENAGGIO FEGATO - VIE BILIARI - PANCREAS - MILZA          88.76/88.01 - DRENAGGIO FEGATO - VIE BILIARI - PANCREAS - MILZA - ECO/TC          54.99 - CONTROLLO DRENAGGIO ADDOME SUPERIORE          54.91 - DRENAGGIO FISTOLE ENTERICHE          51.98 - DRENAGGIO BILIARE TRANSEPATICO          51.98 - CONTROLLO DRENAGGIO BILIARE          51.81 - BILOPLASTICA - PAPILOPLASTICA          51.98 + 51.96 - DRENAGGIO BILIARE CON RIMOZIONE CALCOLI          52.01 - DRENAGGIO CISTI PANCREATICA          96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO PSEUDOCISTI          54/888.01 - DRENAGGIO RETROPERITONEALE TC GUIDATO          96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO CISTI RENALE          59.92 - DRENAGGIO ASCESSI PERIRENALI          88.75/88.71 - DRENAGGIO ASCESSI PERIRENALI ECO/TC          96.58 - CONTROLLO ASCESSI PERIRENALI          46.52 - DIGIUNOSTOMIA PERCUTANEA          51.09 - COLECISTOSTOMIA PERCUTANEA          43.19 - GASTROSTOMIA PERCUTANEA          43.11 - GASTROSTOMIA PERCUTANEA ( PEG)          46.10 - CECOSTOMIA PERCUTANEA PER DECOMPRESIONE O ALIMENT.          54.91 - CECOSTOMIA PER DRENAGGIO PERCUTANEO          87.75 - PIELOGRAFIA PERCUTANEA          87.75 - PIELOGRAFIA TRANSPLELOSTOMICA          55.03 - PIELOSTOMIA          96.45 - CONTROLLO NEFROSTOMIA          55.93 - SOSTITUZIONE NEFROSTOMIA          59.8 - ENDOPROTESI PLASTICHE URINARIE          55.91 - URETEROPLASTICA PERCUTANEA E TRANSLUMINALE          58.6 - URETEROPLASTICA TRANSLUMINALE          50.11 - BIOPSIA PERCUTANEA EPATICA          33.26 - BIOPSIA PERCUTANEA POLMONARE          83.21 - BIOPSIA TESSUTI MOLLI          54.24 - BIOPSIA MASSA ENDOADDOMINALE          52.11 - BIOPSIA PANCREATICA          55.23 - BIOPSIA RENALE          55.23 - BIOPSIA RETROPERITONEALE          85.11.2 - AGOASPIRATO DELLA MAMMELLA (INCLUSO VALUTAZIONE ADEGUATEZZA PRELIEVO) (chirurgia)          85.11.4 - BIOPSIA (PERCUTANEA) MAMMELLA "VACUUM ASSISTED" IN STEREOTASSI (chirurgia)          85.11.5 - BIOPSIA DELLA MAMMELLA CON TRU-CUT (chirurgia)          85.11.7 - BIOPSIA STEROTASSICA DELLA MAMMELLA CON TRU-CUT (chirurgia)          85.11.9 - BIOPSIA MAMMELLA CON RETROASPIRAZIONE (chirurgia)</p>	<p>Chemioembolizzazioni -          Trattamenti termo-ablativi</p>	<p>Procedure interventistiche sulla          colonna vertebrale</p>	<p>Drenaggi percutanei</p>	<p>Biopsie radioguidate con TC o          fluoroscopia</p>
---	---	---	----------------------------	--




<p>77.40 - BIOPSIA DELL'OSSEO IN SEDE NON SPECIFICATA (ortopedia)              80.30 - BIOPSIA DELLE STRUTTURE ARTICOLARI, SEDE NON SPECIFICATA. ESCLUSO BIOPSIA ANCA (ortopedia)              83.21 - BIOPSIA TESSUTI MOLLI/MUSCOLI. ESCLUSO 86.11 (ortopedia)</p>	<p>00.24 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DEI VASI PERIFERICI              00.25 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DEI VASI CORONARICI              00.28 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DEI VASI RENALI              86.01 - PUNTURA PERCUTANEA CUTE E SOTTOCUTE              89.61 - MISURAZIONE PRESSIONE INTRAARTERIOSA              89.62 - MISURAZIONE PRESSIONE ENDOVENOSA              86.89 - DISOSTRUZIONE TUBARICA              83.88 INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE AD AZIONE LOCALE ALL'INTERNO TESSUTI MOLLI (ortopedia)              CONTROLLO FLUOROSCOPICO DURANTE INTERVENTO IN SALA OPERATORIA              CONTROLLO RADIOGRAFICO DURANTE INTERVENTO IN SALA OPERATORIA</p>	<p>CORONAROGRAFIA</p>	<p>PTCA              TAVI              STUDI ELETTROFISIOLOGICI CARDIACI              ABLAZIONE CARDIACA              37.79.1 - IMPIANTO LOOP RECORDER (cardiologia)              37.85 - SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA SINGOLA FREQUENZA DI RISPOSTA NON SPECIFICATA (Cardiologia)              37.86 - SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA SINGOLA FREQUENZA DI RISPOSTA (cardiologia)              37.87 - SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA DOPPIA (cardiologia)              38.57 - POSIZIONAMENTO CATERETE VENOSO ENTRALE O DOPPIO CATERETE GIUGULARE O FEMORALE (INCLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare)              38.57.1 - INSERZIONE DI CATERETE VENOSO CENTRALE CON ACCESSO CHIRURGICO (INCLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare)              38.57.2 - INSERZIONE DI CATERETE VENOSO CENTRALE PER VIA PERCUTANEA (INCLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare)              39.92.2 - INIEZIONE INTRAVENOSA ECO/FLEBOGUIDATA DI SOSTANZE SCLEROSANTI. ESCLUSO ALCALIZZAZIONE (Oncologia e vascolare)              EVAR              TEVAR              PTA E STENTING CAROTIDEO</p>	<p>39.99.3 - DISOSTRUZIONE DI CATERETE VENOSO CENTRALE O DI DOPPIO CATERETE GIUGULARE O FEMORALE (Nefrologia)              54.93 - POSIZIONAMENTO CATERETE PERMANENTE PER DIALISI PERITONEALE (Nefrologia)              54.93.1 - REVISIONE DI CATERETE PERITONEALE (Nefrologia)              97.82 - RIMOZIONE DISPOSITIVO IREVOCABILE PERITONEALE              95.03 - NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE (Urologia)              95.93 - SOSTITUZIONE DI CATERETE NEFROSTOMICO (Urologia)              97.17 - CISTOSTOMIA PERCUTANEA (Urologia)</p>	<p>Ortopantomografia              CPRE</p>
<p>Altre procedure di radiologia interventistica</p>	<p>Procedure chirurgiche</p>	<p>Altre Procedure</p>	<p>Procedure odontoiatriche              Procedure gastroenterologiche</p>	<p>Procedure nell'ambito dell'attività radiodiagnostica complementare</p>	



Dati e informazioni che gli esercenti devono trasmettere alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del presente decreto. Le informazioni per il rilevamento dosimetrico devono riferirsi ad ogni singola apparecchiatura.

<b>Informazioni di carattere generale dell'esercente</b>	
Dato da rilevare	Descrizione
Regione	Regione territorialmente competente che sta effettuando la trasmissione.
Periodo di Riferimento (dal/al)	Periodo al quale si riferisce l'elaborazione dei dati.
Codice Azienda Sanitaria	Indicare il codice che identifica l'azienda sanitaria (Azienda sanitaria locale o equiparata, Azienda Ospedaliera, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblico anche se trasformato in fondazione, Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il SSN).
Codice Tipologia Struttura	Tipologia di struttura sanitaria in cui è localizzata l'apparecchiatura.
Codice Struttura	Codice della struttura sanitaria in cui è localizzata l'apparecchiatura.
Denominazione Unità Organizzativa	Denominazione dell'Unità Organizzativa in cui è localizzata l'apparecchiatura, indicando se utilizzata in modo esclusivo o parziale per le attività in urgenza del pronto soccorso.
<b>Informazioni di carattere generale delle apparecchiature</b>	
Tecnologia Apparecchiatura	Tecnologia dell'apparecchiatura oggetto di rilevazione.
Identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici	Identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM) ai sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009.
Fabbricante	Denominazione del fabbricante dell'apparecchiatura.
Nome commerciale e Modello	Denominazione e modello assegnati dal fabbricante all'apparecchiatura.
Anno di installazione	Indicare l'anno di installazione.
Numero seriale	Numero identificativo dell'apparecchiatura attribuito dal produttore.
Numero di inventario	Numero di inventario che identifica in modo univoco l'apparecchiatura con riferimento alla Regione – Struttura Sanitaria.
Apparecchiatura fissa o portatile	Indicare se l'apparecchiatura è a installazione fissa o portatile.
Data di collaudo	Data in cui sono state completate le attività di accettazione e collaudo.
Data di aggiornamento	Data in cui è stato completato un intervento di aggiornamento che consente all'apparecchiatura di ampliare o aggiornare la gamma di prestazioni erogabili.
Data di dismissione/fuori uso	Data di dismissione/fuori uso dell'apparecchiatura. Da valorizzare in caso di apparecchiatura definitivamente dismessa per la struttura di riferimento.
Conformità completa allo standard DICOM	Indicare la conformità completa dei software di workstation di post elaborazione allo standard DICOM.
Software per la riduzione della dose	Indicare la presenza di un software per la riduzione della dose.
Sistema di monitoraggio della dose	Indicare se si dispone di un sistema software di monitoraggio e gestione del dato dosimetrico.



<b>Informazioni per il rilevamento dosimetrico</b>	
Numero complessivo delle indagini o dei trattamenti effettuati	Riportare il numero complessivo delle indagini o dei trattamenti effettuate per ogni sotto-categoria di procedura come definita nell'art. 3 comma 2 e trasmessa dall' esercente.
Radiofarmaco somministrato	Riportare il radiofarmaco somministrato in procedure di medicina nucleare diagnostica.
Valore medio dell'indicatore dosimetrico	Riportare il valore medio dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Mediana dell'indicatore dosimetrico	Riportare il valore mediano dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Primo quartile dell'indicatore dosimetrico	Riportare il primo interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Terzo quartile dell'indicatore dosimetrico	Riportare il terzo interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Scarto interquartile dell'indicatore dosimetrico	Riportare lo scarto interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
95-esimo percentile dell'indicatore dosimetrico	Riportare il 95-esimo percentile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attività somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Genere Anagrafico	Per ogni sotto-categoria di procedura, i dati trasmessi dall' esercente devono essere suddivisi per genere anagrafico.
Fasce di età	Per ogni sotto-categoria di procedura, i dati trasmessi dall' esercente devono essere suddivisi per le fasce di età indicate nell'articolo 5 comma 1.

23A06869

